CAMERA DEI DEPUTATI N. 2762-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 398, concernente le prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale

Presentato il 30 luglio 1981

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 398, concernente le prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 398, concernente le prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale.**
ARTICOLO UNICO.	ART. 1.
È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 398, concernente le prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale.	È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 398, concernente le prestazioni di cura erogate dal Servizio sa-

NOTA: Testo approvato dalla XIV Commissione Igiene e Sanità il 10 settembre 1981. In data 11 settembre 1981, il relatore Trotta è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

nitario nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle Unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte. Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge »;

al quarto capoverso, dopo le parole: « nei casi di richiesta urgente », *è aggiunta la seguente:* « motivata »;

dopo il quarto capoverso, è aggiunto il seguente:

« Le Unità sanitarie locali attuano misure atte a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture ».

All'articolo 2, primo comma, le parole: « l'assistito », *sono sostituite dalle seguenti:* « l'utente », *e le parole:* « fruita presso strutture pubbliche o private convenzionate », *sono sostituite dalle seguenti:* « fruita presso le strutture pubbliche o quelle convenzionate private » *e le parole:* « all'atto del ritiro », *sono sostituite dalle seguenti:* « all'atto della richiesta ».

L'articolo 3 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 29 maggio 1981, n. 252.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

In data 9 settembre 1981, la I Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppresso l'articolo 2 del decreto-legge e che sia altresì soppresso l'articolo 3 con eventuale collocazione dello stesso nel disegno di legge di conversione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – PARTECIPAZIONI STATALI)

In data 9 settembre 1981, la V Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 208, del 30 luglio 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il sesto e settimo comma dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti commi:

« L'assistenza medico-specialistica, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, è fornita, di norma, presso gli ambulatori e le strutture delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori o strutture convenzionati ai sensi della presente legge.

L'accesso agli ambulatori o strutture convenzionati è subordinato ad autorizzazione preventiva della stessa unità sanitaria locale, da rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture pubbliche entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.

Ove nel termine di tre giorni non sia possibile da parte delle strutture pubbliche soddisfare la richiesta, l'interessato può accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia, entro il termine anzidetto, l'autorizzazione mediante apposita annotazione sulla richiesta stessa.

Nei casi di richiesta urgente da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.

Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.

I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della presente legge ».

ARTICOLO 2.

L'assistito è tenuto a partecipare alle spese dell'assistenza medico-specialistica, con esclusione delle visite e prestazioni terapeutiche e riabilitative, fruita presso strutture pubbliche o private convenzionate, nella misura del 15 per cento delle tariffe indicate nelle convenzioni. Detta quota è versata all'atto del ritiro del referto diagnostico o di certificazione equipollente. Dalla partecipazione è esentato l'assistito che dimostri di aver dichiarato, nell'anno precedente, un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a lire 12 milioni. Il diritto all'esenzione è accertato dalla competente unità sanitaria locale, mediante apposita attestazione sulla richiesta di assistenza medico-specialistica.

Il compenso dovuto dall'unità sanitaria locale alla struttura convenzionata per le prestazioni effettuate è decurtato della quota di partecipazione riscossa ai sensi del presente decreto.

ARTICOLO 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 29 maggio 1981, n. 252.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI – ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.